

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2856

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CATTANI, PRINCIPE, GUADALUPI, MANCINI, FERRI

Presentata il 2 marzo 1961

Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte Costituzionale ha fissato il principio che, a norma delle leggi di riforma fondiaria, quando risulti in futuro che la persona a suo tempo espropriata era proprietaria o enfiteuta dei beni assoggettati ad esproprio, il provvedimento di espropriazione è costituzionalmente illegittimo. Il principio deriva dalla imperfetta formulazione delle norme contenute nelle leggi di riforma fondiaria e pertanto, data questa formulazione, sembra rigoroso e ineccepibile. Appunto perciò esso si rivela pieno di pericoli e può dare luogo ad abusi, che il legislatore, indubbiamente, se li avesse preveduti, avrebbe certamente evitato con una più chiara formulazione di precetti.

L'abuso più macroscopico e più facile potrebbe consistere in questo: si faccia il caso che, a norma della legge stralcio, sia stata espropriata una persona in quanto, al 15 novembre 1949 (articolo 4 della legge), risultava proprietaria di certi terreni avendoli

acquistati da un terzo nel 1945; nel 1963 il terzo la conviene in giudizio affermando che nel 1945 proprietario di quei beni era ancora lui poiché l'atto, col quale glieli aveva alienati nel 1945, era nullo; se i due, attore e convenuto, sono d'accordo, sarà facile dimostrare che la ragione è dalla parte del terzo; la conseguenza sarà che questo terzo (dietro le cui spalle si nasconde l'espropriato), essendo stato riconosciuto dal giudice proprietario dei beni nel 1949, ne chiederà la restituzione alla Pubblica amministrazione: e avrà causa vinta poiché il provvedimento di esproprio sarà dichiarato illegittimo in quanto era stato emesso sul presupposto che proprietario fosse un altro. Dimodoché i beni saranno liberati dall'espropriazione e non potranno più esserne assoggettati, anche se è certo che la Pubblica amministrazione, a suo tempo, avrebbe proceduto ugualmente all'esproprio nelle mani del terzo qualora avesse saputo che questi sarebbe risultato il proprietario.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La sentenza, con la quale si stabilisca che la persona fisica o giuridica, espropriata in virtù delle leggi di riforma fondiaria,

non era, nel giorno indicato dall'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, proprietaria o enfiteuta dei beni assoggettati ad esproprio, non è opponibile agli Enti di riforma se a norma delle leggi citate la persona, che la sentenza ha riconosciuta proprietaria o enfiteuta, sarebbe stata ugualmente passibile di esproprio.